

6.9.2023

A9-0233/315

Emendamento 315

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2028**, e successivamente ogni cinque anni ***o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo***, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2032**, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/316

Emendamento 316

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire l'allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche.

Emendamento

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire, ***nella misura in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile***, l'allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/317

Emendamento 317

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), biossido di azoto (NO₂), ozono (O₃), **particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH₃) e particolato ultrafine (UFP)**;

Emendamento

a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), biossido di azoto (NO₂) **e** ozono (O₃);

Or. en

6.9.2023

A9-0233/318

Emendamento 318

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.

7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso, ***del particolato carbonioso (BC), dell'ammoniaca (NH₃) e del particolato ultrafine (UFP)*** possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/319

Emendamento 319

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nelle zone in cui i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM₁₀, PM_{2,5}), piombo, benzene, monossido di carbonio, **arsenico**, **cadmio**, **nickel** e benzo(a)pirene presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite.

1. Nelle zone in cui i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM₁₀, PM_{2,5}), piombo, benzene, monossido di carbonio e benzo(a)pirene presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell'allegato I, sezione 1, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite.

Or. en

Emendamento 320**Anna Zalewska**

a nome del gruppo ECR

Relazione**A9-0233/2023****Javi López**La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))**Proposta di direttiva****Articolo 12 – paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Nelle zone in cui i livelli di ozono sono inferiori **al relativo valore**-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto **del valore**-obiettivo **per l'ozono** e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

2. Nelle zone in cui i livelli di ozono, **arsenico, cadmio e nickel** sono inferiori **ai valori**-obiettivo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto **dei valori**-obiettivo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

Or. en

Motivazione

I valori-obiettivo sono mantenuti per i metalli (arsenico, cadmio e nickel). Come l'ozono, questi metalli non sono interessati dalla fissazione di valori limite per via delle loro caratteristiche complesse, che devono essere prese in considerazione quando si valuta la fattibilità della conformità ai livelli dell'OMS. Nel caso dei metalli, nella valutazione della conformità si considerano i contributi da fonti naturali.

Fattori esterni come condizioni meteorologiche instabili (tempo secco, inversione termica) o situazione geografica locale sono importanti da considerare in stazioni di monitoraggio specifiche. È importante tenere conto delle condizioni locali. La presenza naturale di metalli e la coesistenza di altre attività che contribuiscono all'inquinamento atmosferico devono essere prese in attenta considerazione. È importante riaffermare il concetto di valori-obiettivo per i metalli (arsenico, cadmio e nickel) onde evitare costi sproporzionati che superano chiaramente i benefici.

6.9.2023

A9-0233/321

Emendamento 321

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), piombo benzene, monossido di carbonio, **arsenico, cadmio, nickel** e benzo(a)pirene presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone, i valori limite stabiliti nell'allegato I, sezione 1.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), piombo benzene, monossido di carbonio e benzo(a)pirene presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone, i valori limite stabiliti nell'allegato I, sezione 1.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/322

Emendamento 322

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per l'ozono, gli Stati membri assicurano, adottando tutte le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati, che in tutta la zona i livelli non superino i valori-obiettivo per l'ozono, stabiliti all'allegato I, lettera B, sezione 2.

Emendamento

2. Per l'ozono, ***l'arsenico, il cadmio e il nickel***, gli Stati membri assicurano, adottando tutte le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati, che in tutta la zona i livelli non superino i valori-obiettivo per l'ozono, stabiliti all'allegato I, ***sezione 2***, lettera B, ***e*** sezione ***1, punto 3***. ***Non sono necessarie misure comportanti costi sproporzionati che vadano oltre l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come richiesto dalla direttiva 2010/75/UE.***

Or. en

6.9.2023

A9-0233/323

Emendamento 323

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) o il biossido di azoto entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), il biossido di azoto, **il benzene, il biossido di zolfo o il benzo(a)pirene** entro il termine di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, **o ancora delle condizioni sociali ed economiche**, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

6.9.2023

A9-0233/324

Emendamento 324

Anna Zalewska

a nome del gruppo ECR

Relazione

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

A9-0233/2023

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le misure prescritte ai paragrafi da 1 a 3 si basano su un'analisi del loro potenziale di mitigazione del superamento/dei superamenti, nonché dei loro costi e benefici, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, tenendo specificamente conto della legislazione ambientale propria al settore.

Or. en